

# ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO

SINDACATO UNITARIO



è associata



## Ufficio Legale

Al Presidente INPS  
**Dott. Antonio Mastrapasqua**  
Fax n. 06.59.64.71.21

Al Direttore Generale INPS  
**Dott. Mauro Mori**  
Fax n. 06.59.64.70.81

**Alla Direzione Centrale  
Organizzazione INPS**  
Fax 06.59.05.55.37

Roma, 25 maggio 2012  
Prot. n. 850/Pres.

---

Al Ministero Del Lavoro  
e delle Politiche Sociali  
**Proff.ssa Elsa Fornero**  
Segreteria del Ministro  
fax n. 06/48.21.207  
e-mail: [segreteriaministrofornero@lavoro.gov.it](mailto:segreteriaministrofornero@lavoro.gov.it)

**Alla Direzione Generale per le Politiche  
Previdenziali e Assicurative**  
fax n. 06/47.88.71.82  
e-mail: [DGprevidenza@lavoro.gov.it](mailto:DGprevidenza@lavoro.gov.it)

---

e, p.c.

Ai Presidenti Consigli Regionali A.N.C.L. S.U.

Ai Presidenti Unioni Provinciali A.N.C.L. S.U.

Loro indirizzi mail

Sono pervenute a questa Associazione, da parte di molte Unioni Provinciali come anche da singoli Consulenti, segnalazioni e proteste concernenti la omessa segnalazione da parte delle sedi INPS dei contributi erroneamente e indebitamente versati oltre il massimale, in favore di iscritti alla gestione separata e, specificamente, di amministratori di società. Costoro, spesso a digiuno della normativa specifica, non segnalano ai Consulenti del Lavoro delle aziende per cui operano l'avvenuta percezione di altri redditi di analoga natura che implicano, appunto, il superamento del massimale contributivo. Ciò determina, quindi, versamenti contributivi indebiti, spesso di rilevante consistenza.

00145 Roma  
Via C. Colombo, 456 sc. b - 1° p.  
Tel. 06.5415521 - 06.5415742  
Fax 06.5415565

e-mail: [presidente@anclsu.com](mailto:presidente@anclsu.com)  
[www.anclsu.com](http://www.anclsu.com)

C.F. 80198670582



Le sedi INPS interessate omettono, tuttavia, di segnalare sia l'esistenza che il superamento del massimale e incassano *tranquillamente* l'indebito, provocando così un gravissimo danno ai lavoratori e alle aziende che li occupano. Con il passar del tempo decorrono, poi, i termini di prescrizione determinandosi, quindi, quasi sempre, una (apparente) irripetibilità delle rilevanti somme versate in eccedenza.

Tale comportamento delle amministrazioni si pone viola i principi fondamentali di imparzialità, di pubblicità e di **trasparenza** dell'attività amministrativa, sanciti dall'art. 1 della L. 241/1990 e dalle norme costituzionali.

Le strutture dell'Istituto non possono, infatti, non essere consapevoli di tale situazione e, nell'ambito di un rapporto di leale collaborazione con il contribuente, dovrebbero attivarsi per segnalare tempestivamente il superamento del massimale o almeno il versamento indebito.

Trattenere invece somme erroneamente versate, specie da parte di pubbliche amministrazioni, integra un comportamento illecito ai limiti della responsabilità penale (v. art. 647, I comma, n. 3, cod. pen. così come interpretato da Cass. pen., sez. II, 22 gennaio 2001, n. 6951 [in Riv. pen. 2001, 351] che ha applicato tale norma a un privato che aveva semplicemente trattenuto un risarcimento erroneamente versato due volte da una compagnia assicuratrice).

Alla luce di quanto innanzi, questa Associazione **chiede** l'urgente attivazione di una procedura di segnalazione a tutti le aziende interessate e agli stessi lavoratori dell'esistenza del massimale specifico e del suo eventuale superamento, attivando altresì procedure di rimborso spontaneo.

In mancanza, questa Associazione non potrà che sostenere e coordinare le azioni legali da parte di tutti gli interessati.

**A tutti gli iscritti** si rammenta, che, ad avviso del nostro Ufficio Legale, all'azione di recupero dei contributi versati in eccedenza non si applicano i termini prescrizionali propri dei crediti contributivi (in genere, 5 anni) bensì quelli afferenti, appunto, l'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo (termine ordinario decennale ex art. 2946 cod. civ.).

Si segnala altresì che il comportamento dell'INPS potrebbe integrare anche quel "doloso occultamento del debito" che, a norma dell'art. 2941, I comma, n. 8, cod. civ. sospende il decorso di ogni prescrizione.

La presente viene inviata anche al Ministero del Lavoro per l'esercizio delle Sue prerogative istituzionali e all'Ufficio del Garante del Contribuente di cui all'art. 13 della L. 217/2000 per gli adempimenti e gli interventi di sua competenza, ai sensi dell'art.7, let. d) del D.L. n. 70/2011 conv. nella L. 106/2011.

Distinti saluti.

Il Presidente Nazionale  
Francesco Longobardi

